

Reg. il 24.09.2019
n. 2456
Liquidazione Reg. €
Reg. €
Bollo €
Sanz. € 656,16
Int. €

PLAYARTE COMUNICATION

PLAYARTE COMUNICATION

Sede in via XX Settembre, n. 31 – 46100 MANTOVA (MN)

VERBALE RIUNIONE

Verbale riunione assemblea ordinaria del 21 settembre 2019

In data 21 settembre 2019 alle ore 18.00 si è riunita, in seconda convocazione, presso la sede di Mantova, l'assemblea generale ordinaria dell'Associazione PLAYARTE COMUNICATION per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello statuto al "Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017)
2. Rinnovo cariche sociali – Consiglio Direttivo
3. Varie ed eventuali

In prima convocazione sono presenti, fisicamente o per delega, n. 4 soci su un totale di n. 26 soci iscritti, l'assemblea non è costituita per non raggiungimento del quorum necessario per deliberare. In seconda convocazione sono presenti, fisicamente o per delega, n. 15 soci su un totale di n. 26 soci iscritti.

Presidenza, a norma di Statuto, il Prof. Gabriele Merli, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione. Verbalizza la riunione il Dott. Pierpaolo Parogni, nella sua qualità di Segretario dell'Associazione. L'Assemblea rinuncia alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente, constatato che l'assemblea convocata in prima convocazione per il 20 settembre alle ore 21.00 è risultata deserta, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara la seduta in seconda convocazione aperta.

Oggetto della delibera

Relativamente al punto 1 posto all' o.d.g.:

interviene il Presidente il quale spiega ai soci la ragione che ha portato l'Associazione a valutare l'adozione di un nuovo statuto. Il Presidente spiega infatti che, a norma del comma 2 dell'art. 101 del nuovo "Codice del Terzo Settore" (D.Lgs. 117/2017), l'Associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato era chiamata, per mantenere il diritto di godere delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge, ad adeguare, il proprio statuto alla nuova disciplina (peraltro successivamente al 2 agosto, come da Decreto "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", del 27 giugno 2019). Pertanto, il Consiglio Direttivo, appreso dell'attivazione di percorsi di accompagnamento agli adeguamenti di statuto promossi dal Centro di Servizio per il Volontariato, ha dato mandato al Presidente e al Prof. Gabriele Merli, di partecipare ad uno di essi. Sulla base di quanto appreso, e considerando il fatto che lo statuto dell'Associazione non aveva bisogno di alcune di modifiche eccedenti il semplice adeguamento imposto dalla legge, il Consiglio Direttivo ha deliberato, in data 29/07/2019 di adeguare lo statuto ed ha approvato la bozza in oggetto.

IL FUNZIONARIO
Carlo Rosario Vessicelli



Il Presidente specifica che gli adeguamenti hanno avuto per oggetto:

- l'inserimento dell'acronimo OdV e l'Indicazione della natura giuridica dell'associazione (art. 1 dello statuto)
- l'assenza di scopo di lucro e la declinazione delle finalità associative al fine di evidenziarne la coerenza con le finalità tipiche di un Ente del terzo settore (art. 2)
- l'individuazione, tra quelle elencate nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, delle attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale (art. 3.1)
- l'inserimento di aspetti operativi peculiari delle OdV (art. 3.2)
- l'inserimento del diritto del socio di esaminare i libri sociali (art. 5.2)
- l'Inserimento competenze assembleari obbligatorie (art. 7)
- l'indicazione che gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate (art. 9)
- Gratuità delle cariche sociali (art. 9.5; 12)
- L'inserimento della nuova disciplina dell'organo di amministrazione e indicazione del potere generale di rappresentanza + requisiti ex art. 26, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 (art. 11)
- L'inserimento della nuova disciplina di Bilancio (art. 11.3)
- Il divieto di distribuzione degli utili + destinazione del patrimonio al perseguimento dello scopo sociale (art. 14.4; 15.4)
- La previsione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del Revisore Legale dei Conti qualora ne ricorrano i presupposti di legge (art. 11)
- La nuova procedura di scioglimento e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (art. 15.3)

Al termine della lettura dello Statuto e delle modifiche, il Presidente chiede all'Assemblea di approvare il nuovo statuto.

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera all'unanimità di adottare il nuovo Statuto.

L'Assemblea, inoltre, da mandato al Presidente di provvedere alla registrazione del nuovo Statuto approvato, presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova.

Relativamente al punto 2 posto all' o.d.g.: il Presidente ricorda che a dicembre 2019 scadono le nomine del Direttivo e che nell'assemblea tenuta in aprile u.s., si è proceduto alla sola approvazione del Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019, rimandando all'approvazione del nuovo Statuto, anche il rinnovo delle cariche del Direttivo. Dato che in data odierna si è approvato il Nuovo Statuto, il Presidente propone che vengano rinnovate le cariche al Consiglio Direttivo, per il triennio 2019-2022. L'Assemblea, dopo discussione approva all'unanimità di eleggere i rappresentanti per un Direttivo formato da tre Consiglieri, al cui interno verrà indicato il Presidente. L'Assemblea, dopo discussione e valutazione delle candidature, vota ed approva all'unanimità di eleggere/confermare i seguenti soci:

Sig. Paolo Barbi

Prof. Gabriele Merli

Dott. Pierpaolo Parogni

Pertanto, dopo breve consulto privato, i Membri eletti/confermati, del Consiglio Direttivo, informano l'Assemblea, che in linea con lo Statuto appena approvato, hanno deciso di confermare le cariche attualmente ricoperte in Consiglio Direttivo:

Merli Gabriele: Presidente

Paolo Barbi: consigliere e Vicepresidente

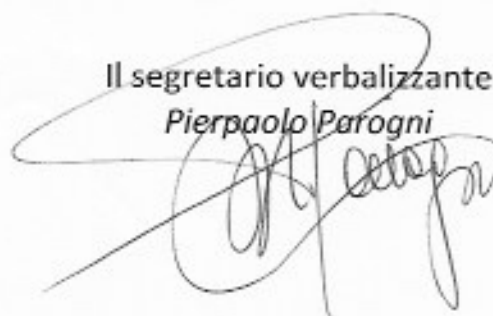
Pierpaolo Parogni: consigliere e segretario

Relativamente al punto 3 posto all' o.d.g.: il Presidente ricorda che il nuovo Statuto Prevede la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori come requisito opzionale. Pertanto, qualora, in futuro, la normativa di riferimento delle Organizzazioni di volontariato venisse richiesto come requisito essenziale, propone all'Assemblea di dare mandato al Consiglio Direttivo la nomina dei tre membri del Collegio dei Revisori, di cui un presidente, un titolare ed un supplente.

L'assemblea dopo discussione e valutazione della proposta approva e delibera dando mandato al Consiglio Direttivo della eventuale nomina dei tre membri del Collegio dei Revisori.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, alle ore 20.00 dichiara conclusa la seduta.

Il segretario verbalizzante
Pierpaolo Parogni



Il Presidente
Gabriele Merli



STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “PLAYARTE COMMUNICATION - ODV”

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita in Mantova, l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominata 'Playarte communication-ODV', di seguito sarà denominata l'Associazione.
2. L'Associazione ha sede in Mantova (MN) in Via XX settembre, n.31.
3. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, senza che ciò comporti una modifica statutaria, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione o comunque del territorio Nazionale.
4. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
5. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 — Valori fondanti

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I valori su cui si fonda l'azione dell'Associazione sono:

- il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
- la laicità e la democraticità delle istituzioni;
- la promozione della salute e della felicità di ogni individuo;
- l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale;
- la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, l'antifascismo, il rifiuto di ogni totalitarismo, l'accoglienza, l'antirazzismo, l'antisessismo;
- la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell'Associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

Art. 3 — Finalità

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per promozione sociale e culturale, con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti. Nello specifico organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117.
2. In particolare l'Associazione si propone di operare, per il raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto delle norme nazionali che disciplinano le organizzazioni di ODV. Il patrimonio dell'associazione è finalizzato alla progettazione attuazione e diffusione di attività artistico-culturali, per favorire e sostenere la conoscenza e la tutela del patrimonio artistico e storico.

3. Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'Associazione si propone di: redigere programmi di eventi culturali e progetti di promozione artistica e scientifica, promuovere il dialogo culturale e la conoscenza della cultura delle nazioni europee ed extraeuropee, attraverso iniziative pubbliche, private e collaborazioni con enti ed associazioni similari, che abbiano finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali, organizzare eventi che promuovano la creazione e lo sviluppo di nuove forme di espressione, direttamente o indirettamente inerenti ai settori culturali tradizionali; raccogliere e repertoriare materiali bibliografici, editoriali, storici, archeologici, scientifici, letterari, di interesse storico artistico e monumentale, opere che testimoniano la civiltà dell'uomo, la paleontologia, la filologia e la salvaguardia del patrimonio naturalistico; rendere accessibile l'archivio bibliografico e materiale repertoriato, agire per valorizzare azioni specifiche di carattere innovativo e sperimentale, che riguardino la musica classica e popolare, i musei e le mostre delle arti plastiche e visive, la diffusione delle opere scritte, in particolare giovani talenti, promovendo, mostre, concerti, simposi e conferenze, pubblicazioni e produzioni discografiche e cinematografiche; con l'ausilio dell'informatica, internet e siti-web, giornale on-line ed eventuale stampa cartacea; corsi di formazione didattica extrascolastica specialistica delle varie discipline artistiche, anche tramite l'ausilio e la collaborazione di enti ed associazioni similari, che tra i loro soci hanno personaggi di specifiche professionalità e dichiarata fama. L'associazione si prefigge anche di finanziare la ricerca scientifica, per la medicina convenzionale e per le medicine non convenzionali, anche attraverso l'erogazione di borse di studio.

4. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

5. L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

Art. 4 - Aderenti all'associazione

1. Sono aderenti dell'associazione coloro che, hanno sottoscritto l'atto di costituzione e lo statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

2. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

3. La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del *nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;*
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

5. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
8. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri
9. Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie
 - per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
 - per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
 - per decesso;
 - per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
 - per persistente violazione degli obblighi statutari.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.
Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo: è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
2. Gli aderenti hanno il diritto:
 - di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo), e di votare direttamente o per delega e di essere votati;
 - di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
 - ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali;
 - di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
3. Gli aderenti sono obbligati:
 - a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
 - a svolgere le attività preventivamente concordate;
 - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 6 - Organi sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 7 - Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

4. L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione, all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare del contributo associativo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

5. L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

6. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.
8. A ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
9. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.
10. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 15.
11. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
 2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
 3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
 4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
 5. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.
- I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre (anni) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 10 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.
2. Il Presidente:
 - il Presidente dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, d'impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi e a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art 11 – Collegio dei Revisori e dei Garanti

L'Assemblea ordinaria, dove lo ritenga opportuno ed in alternativa a quanto previsto dal Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117, può nominare, anche tra gli aderenti, i componenti del Collegio dei revisori dei Conti e componenti del Collegio dei Proviviri.

1. Collegio dei Revisori dei Conti:

- ha il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo;
- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

2. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

3. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

4. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

5. Collegio dei Garanti:

- ha il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il Collegio dei Proviviri decide, in via definitiva, sul ricorso contro il provvedimento di espulsione del socio adottato dal Consiglio Direttivo. Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile. Se richiesto, il Collegio fornisce l'interpretazione delle norme dello statuto o dei regolamenti. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri. L'incarico di componente del Collegio dei Proviviri è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti;
- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 12 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art. 13 – Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
8. Qualora presente, i bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

Art. 14 - Patrimonio ed Entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - eventuali fondi di riserva;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.
2. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
 - contributi di organismi Internazionali;
 - donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere a altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).
4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'associazione

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.
3. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.
4. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 16 - Assicurazione dei volontari

Tutti gli aderenti dell'associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art 4 della L. n. 266/1991, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 17 - Convenzioni

L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. L'oggetto di tali convenzioni deve essere uniforme al programma di attività, di cui all'art 10, 4° comma, del presente statuto, approvato dall'Assemblea dei soci. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e alla legislazione regionale.

Art. 19 - Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci,
come da verbale, in data 21 settembre 2019

3 2456 27/09/2019

0,00 TNH19L002456000EE
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNH